

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

del 14 dicembre 2001 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 71 e 93 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 2000²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.

Art. 2 Definizioni

¹ Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

² Per film svizzero si intende un film:

- a. realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera;
- b. prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un'impresa con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera; e
- c. realizzato per quanto possibile con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera.

RU 2002 1904

¹ RS 101

² FF 2000 4725

Capitolo 2: Promozione della cinematografia

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 3 Creazione cinematografica svizzera

La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di:

- a. film svizzeri;
- b. film coprodotti con l'estero.

Art. 4 Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica

Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione.

Art. 5 Cultura cinematografica

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:

- a. la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema;
- b. i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;
- c. l'archiviazione e il restauro di film;
- d. la collaborazione fra i vari settori della cinematografia;
- e. altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera;
- f. la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.

Art. 6 Formazione professionale e formazione permanente

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione professionale e alla formazione permanente delle persone occupate nella cinematografia.

Sezione 2: Strumenti di promozione

Art. 7 Riconoscimenti

La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche.

Art. 8 Promozione della cinematografia selettiva e legata al successo

Possono essere assegnati aiuti finanziari sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva) o al successo (promozione legata al successo). Il Dipartimento competente³ (Dipartimento) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura.

Art. 9 Delega della promozione della cinematografia

¹ La Confederazione può delegare a un'istituzione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo importante.

² Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il Dipartimento stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.

³ La Confederazione conclude con l'istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l'organizzazione e gli aventi diritto.

Art. 10 Contratti di prestazioni

La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.

Sezione 3: Principi della promozione e valutazione

Art. 11 Principi della promozione

¹ Il Dipartimento disciplina la promozione della cinematografia definendone i principi.

² I principi sono definiti per ogni singolo settore della promozione conformemente agli articoli 3–6 e, per i riconoscimenti, conformemente all'articolo 7. Essi indicano gli obiettivi prefissati, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti.

³ I principi della promozione sono stabiliti per un periodo tra i tre e i cinque anni.

³ Attualmente il Dipartimento federale dell'interno.

Art. 12 Valutazione

¹ L'adeguatezza e l'efficacia dei principi e degli strumenti della promozione sono verificate regolarmente.

² I risultati della valutazione sono pubblicati.

³ Il Dipartimento disciplina la procedura di valutazione.

Sezione 4: Aiuti finanziari e altre forme di sostegno**Art. 13** Forme dell'aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi a fondo perso, contributi in conto interessi, fidejussioni o prestiti a rimborso condizionato.

Art. 14 Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno

¹ Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale competente⁴ (Ufficio).

² Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'Ufficio fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati.

³ ...⁵

Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi

¹ L'Assemblea federale autorizza, con un decreto federale semplice, un limite di spesa pluriennale per la promozione della cinematografia di cui agli articoli 3 e 4.

² Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi ed eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario e impiegati a destinazione vincolata per la promozione della cinematografia.

³ L'Ufficio ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3–6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti.

⁴ Attualmente l'Ufficio federale della cultura.

⁵ Abrogato dal n. 43 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Sezione 5: Esclusione dalla promozione cinematografica

Art. 16

¹ Non ricevono alcun aiuto finanziario i film realizzati:

- a. a scopo pubblicitario;
- b. con una finalità essenzialmente didattica;
- c. su ordinazione.

² Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che:

- a. ledono la dignità umana;
- b. propongono un'immagine avvilita dell'uomo o della donna o di persone appartenenti a un gruppo determinato;
- c. esaltano o minimizzano la violenza;
- d. hanno un carattere pornografico.

Capitolo 3:

Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film proiettati in pubblico

Sezione 1: Provvedimenti a favore della pluralità dell'offerta

Art. 17 Principio

¹ Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell'offerta nell'ambito della loro attività per mezzo:

- a. della loro politica aziendale;
- b. dei provvedimenti del settore.

² Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica.

³ Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell'offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al Dipartimento la possibilità di esprimere un parere.

Art. 18 Pluralità dell'offerta

La pluralità dell'offerta in una regione è garantita se, tenendo conto del numero delle sale di proiezione e della grandezza della regione, i film proiettati provengono in quantità sufficiente da Paesi diversi e appartengono a generi e stili diversi.

Art. 19 Pluralismo linguistico

¹ I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.

² Un'impresa può distribuire un film in prima visione soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.

Art. 20 Valutazione e miglioramenti

¹ Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all'articolo 24, l'Ufficio valuta l'efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all'articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che hanno concertato accordi secondo l'articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.

² Se nell'ambito della valutazione constatata che in una determinata regione non vi è pluralità d'offerta, l'Ufficio invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta, impartendo loro un termine adeguato.

³ L'attuazione dei mandati di cui all'articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di distribuzione e di proiezione compete all'associazione responsabile. Quest'ultima prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta entro un termine adeguato.

Sezione 2: Tassa volta a promuovere la pluralità dell'offerta**Art. 21** Tassa

¹ Se entro un termine adeguato non viene ripristinata una situazione conforme alla legge, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il Dipartimento decide in merito alla sua riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del cinema (art. 25).

² L'importo della tassa ammonta al massimo a 2 franchi per ingresso; essa è riferita agli ingressi realizzati in una determinata regione dalle imprese di distribuzione e di proiezione interessate. Fatto salvo l'articolo 22, quest'ultime si assumono la tassa ciascuna per metà.

³ I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d'esecuzione, sono destinati alla promozione della pluralità dell'offerta nella distribuzione e nella proiezione pubblica nella regione in cui la tassa è stata percepita.

⁴ La tassa può essere percepita fino a che sarà ripristinata una situazione conforme alla legge.

Art. 22 Esenzione dalla tassa

¹ Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica in una determinata regione.

² In caso di inadempimento colpevole dell'obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta.

Sezione 3: Obbligo di registrazione e di notifica**Art. 23** Obbligo di registrazione

¹ Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l'attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

² Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.

³ Se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all'Ufficio.

Art. 24 Obbligo di notifica

¹ Le imprese di produzione sostenute notificano ogni anno i titoli e i dati tecnici dei film da esse prodotti, nonché i risultati ottenuti in Svizzera e all'estero con la loro commercializzazione.

² Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

³ Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente – le altre imprese di proiezione, mensilmente – i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

⁴ Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un'organizzazione da lei riconosciuta.

⁵ I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

Capitolo 4: Commissioni**Art. 25** Commissione federale della cinematografia

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni

importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l'esecuzione della presente legge.

² La Commissione del cinema dev'essere consultata segnatamente in merito:

- a. alle disposizioni d'esecuzione della presente legge, ai principi della promozione e ai piani di ripartizione;
- b. alla valutazione dei principi e degli strumenti di promozione;
- c. ai risultati delle valutazioni sulla pluralità dell'offerta e la pluralità linguistica.

³ Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema. Ne nomina il presidente e i membri.

⁴ Il Dipartimento disciplina l'organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.

Art. 26 Commissioni d'esperti

¹ Il Dipartimento istituisce commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.

² Disciplina l'organizzazione e la procedura.

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 27 Infrazioni all'obbligo di registrazione

¹ Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23, è punito con la multa.

² In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28 Infrazione all'obbligo di notifica

¹ Chiunque, come membro della direzione di un'impresa soggetta all'obbligo di notifica, omette di notificare i dati che egli ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa.

² In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 29 Infrazioni alla prescrizione sul pluralismo linguistico

¹ Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per il quale un'impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione (art. 19 cpv. 2), è punito con la multa.

² In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 30 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse

¹ Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l'articolo 21 o procura a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell'importo in questione.

² Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all'importo in questione.

³ Se non è possibile stabilirlo precisamente, l'importo della tassa viene stimato.

⁴ Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al pagamento della tassa è punibile.

Art. 31 Competenza in materia penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo.

² L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento.

Capitolo 6: Procedura e cooperazione internazionale**Art. 32⁷** Procedura e protezione giuridica

¹ Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Contro le decisioni dell'Ufficio in materia di aiuti finanziari (art. 14) può essere interposto ricorso al Dipartimento.

³ Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l'inadeguatezza.

Art. 33 Cooperazione internazionale

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare:

- a. le coproduzioni;
- b. la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali;
- c. la promozione di film;
- d. iniziative culturali nel settore cinematografico;
- e. la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali.

⁶ RS 313.0

⁷ Nuovo testo giusta il n. 43 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un'altra istanza.

² Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.

Art. 35 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 28 settembre 1962⁸ sulla cinematografia è abrogata.

Art. 36 Modifica del diritto vigente

I seguenti testi di legge sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 1943⁹ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 100 cpv. 1 lett. q

...

2. Legge federale del 21 giugno 1991¹⁰ sulla radiotelevisione

Art. 31 cpv. 2 lett. d nonché e

...

3. Legge federale del 9 ottobre 1992¹¹ sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Art. 12 cpv. 1^{bis}

...

⁸ [RU 1962 1789, 1969 784 II cpv. 1 n. 6, 1970 509, 1974 1857 all. n. 4, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857 all. n. 7, 1992 288 all. n. 18]

⁹ [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. I 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

¹⁰ RS 784.40. La modifica qui appresso è inserita nella LF menzionata.

¹¹ RS 231.1. La modifica qui appresso è inserita nella LF menzionata.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 2002¹²

¹² DCF del 3 lug. 2002 (RU **2002** 1914).

